



COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Provincia di Asti
Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Montegrosso d'Asti

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
(importo inferiore a 209.000,00 Euro)

Criterio del prezzo più basso

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, via Roma 13 - 14055 Costigliole d'Asti- tel 0141/961850 protocollo@pec.langamonferrato.gov.it
- 2) L'appalto *non* è riservato a categorie protette; l'esecuzione *non* è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
- 3) a) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016;
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata: tutela della viabilità.
- 4) Forma dell'appalto: scrittura privata.
- 5) Luogo di consegna dei prodotti: Costigliole d'Asti, via Roma 13.
- 6) Acquisto di **Misuratore di velocità bidirezionale** aventi le seguenti caratteristiche:
 - apparato di tipo fisso, ancorato a terra, collocato in posizione non rimuovibile e non oscurabile e installato su un palo ad almeno 3,50 mt di altezza dal piano stradale oppure su portale;
 - dotato di apposita omologazione per la rilevazione della velocità istantanea e per il funzionamento in automatico, senza la presenza degli agenti accertatori.
 - in grado di rilevare i veicoli in entrambi i sensi di marcia (modalità bidirezionale).
 - dotato di omologazione per la rilevazione delle infrazioni semaforiche (nel caso in cui in futuro l'Amministrazione volesse installarlo per tali finalità)
 - utilizzabile nella stessa configurazione di giorno e di notte e senza necessità di utilizzare qualsiasi altro dispositivo da installare.
 - funzionamento ininterrotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi condizione meteorologica.
 - Dotato di sistema di riconoscimento targhe (OCR) e flash a luce non visibile.
 - Sincronizzazione data e ora e georeferenziazione.

- in grado di rilevare autoveicoli e motoveicoli, così come individuati dal C.d.S. e relativo Regolamento, e dotato di ripresa digitale che consenta la trasmissione dei dati delle rilevazioni e delle prove fotografiche relative all'accertamento delle infrazioni, indicizzati in modo tale da permettere la visione e l'importazione automatica degli stessi nel software di gestione delle infrazioni al Codice della Strada in uso al Comando per la successiva verbalizzazione;
- in grado di funzionare anche con alimentazione fotovoltaica (impianto fotovoltaico non incluso in fornitura) nel caso in cui lo strumento debba essere installato in luogo sprovvisto di energia elettrica
- in grado di rilevare il numero dei veicoli transitati, il numero totale dei veicoli in infrazione nonché la velocità media dei veicoli, a fini statistici.
- in grado di accertare, nelle modalità e per gli usi consentiti dalla legge e mediante collegamento con gli appositi database, la copertura assicurativa, la revisione, i veicoli oggetto di furto e i veicoli inseriti in "black list" gestite dal Comando. Possibilità di livelli multiutente per consentire l'utilizzo anche ad altre forze di Polizia.

Sull'immagine dell'infrazione compaiono le seguenti informazioni

- Velocità rilevata
- Corsia interessata
- Data e ora della rilevazione
- Targa posteriore del veicolo in infrazione
- Luogo di rilevazione
- Matricola dello strumento

Lo strumento è collegato "in remoto" per lo scarico delle infrazioni e per la configurazione dei parametri operativi, direttamente al comando di Polizia Locale. I dati sono trasferiti.

Lo strumento sarà tarato metrologicamente, in conformità alle disposizioni di legge, con certificato avente validità 12 mesi.

L'assistenza tecnica e sistemistica sia da remoto che on-site verrà garantita per i primi 12 mesi dalla data di installazione entro 96 ore dalla segnalazione di eventuale guasto.

7) Numero di riferimento della nomenclatura: CIG 6896026CAB **(1)**.

8) Quantità dei prodotti da fornire: UNO Importo base d'asta € 57.000 oltre iva.

9) Termine ultimo per il completamento delle forniture giorni 30 (in lettere: trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della scrittura privata.

10) Non sono ammesse offerte di prodotti con caratteristiche inferiori a quelle richieste.

11) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 20/12/2016 ora 12.00.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: via Roma 13 – 14055 Costigliole d’Asti-.

c) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico

d) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/12/16 alle ore 15.00 presso sede CUC in via Roma 13, seconda seduta pubblica il giorno 22/12/2016 alle ore 15.00 presso sede CUC via Roma 13 .

12) Cauzioni e garanzie richieste:

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.140,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo della fornitura comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016.

13) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I pagamenti saranno effettuati in un’unica soluzione a trenta giorni dall’avvenuto collaudo previa fatturazione elettronica.

14) a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste.

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:

♦ Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs 50/2016, come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione appaltante) **(2)**

✓ La prestazione principale è identificabile come fornitura. L’importo ascende ad € 57.000,00 (base d’Asta) corrispondente al 100 % dell’importo complessivo

dell'appalto;

15) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 90 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

16) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal bando.

17) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte

b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Francalanci Giampaolo – Comandante Polizia Locale – via Roma 9- Costigliole d'Asti (Italia)

c) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito della gara

d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: CUC Unione

18) – Informazioni complementari:

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso l'Ufficio Amministrativo Unione dal Martedì al Venerdì e nelle ore 9.00-13.00. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet: www.langamonferrato.it

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016, provvedendo a sorteggiare il criterio di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, a norma del comma 2 del citato articolo.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando e nel disciplinare di gara.

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.

- È ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. **(4)**

- Il contratto di appalto *non conterrà* la clausola arbitrale

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

19) - Responsabile del procedimento è Francalanci Giampaolo Comandante P.L.(5)

Il Dirigente
(dott. Vincenzo Carafa)

-----*****-----

(1)

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con Deliberazione del 22 dicembre 2015, , ha disposto, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, le modalità, i termini e le entità per il versamento dei contributi obbligatori all'Autorità da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di servizi e forniture.

-----*****-----

Deliberazione del 22 dicembre 2015

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016)

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione;

-Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

-Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il quale l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

-Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 163/2006, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

-Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovra' essere attribuita all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali una quota pari a 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualita' costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) (di seguito Autorita');;

- Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge 90/2014, che ha disposto: "Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali";

- Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge 90/2014, che ha disposto: "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 90/2014 e presentato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 dicembre 2014;

- Visto il disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" in corso di approvazione;

-Visto il disegno di legge di bilancio 2016-2018, in corso di approvazione, e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) da assegnare all'Autorità la somma di € 4.324.998 per l'anno 2016, di € 4.318.445 per l'anno 2017 e di € 4.318.445 per l'anno 2018;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2016, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 163/2006, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 163/2006.

Articolo 2

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00
----------------------------------	--	----------

2. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2016.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Articolo 4

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Articolo 6

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2016.

Roma, lì 22 dicembre 2015

Il Presidente
Sergio Santoro

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 8 del 18.11.2010, ha fornito precisazioni in ordine al CIG (Codice identificativo gara).

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 8 del 18.11.2010, ha disposto, ai sensi di

quanto previsto nel d.l. 12 novembre 2010, l'obbligatorietà del CIG per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta.

L'onere di acquisire il CIG ed il CUP (quest'ultimo solo quando si tratta di interventi che ricadono nella rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003 e delle delibere CIPE di attuazione, per i progetti di investimento pubblico), e' a carico della stazione appaltante che deve indicarli nei mandati di pagamento.

Ne consegue che il CIG dovrà essere richiesto anche per contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contratti per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, nonché contratti esclusi dall'applicazione delle procedure di gara di cui agli artt. da 4 a 20 del D-Lgs. 50/2016.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente alla indizione della gara e deve essere indicato nel bando, ovvero nella lettera di invito a presentare offerta (per le procedure senza bando).

Quando il contratto è eseguito è d'urgenza e non è possibile inserire il CIG nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, l'indicazione va riportata, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

(2)

Nota per l'operatore: I requisiti di cui agli artt. 83 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 vanno distinti in funzione della prestazione principale e di quelle accessorie (ove esistenti). Ciò rileva ai fini dell'identificazione del raggruppamento (orizzontale o verticale) e delle eventuali percentuali in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dalle singole imprese partecipanti.

(3)

Art. 83

(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel

settore di attivita' oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma e' calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacita' professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonche' quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalita' e premialita', da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorita' rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita' strutturale e di affidabilita' dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attivita' di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste

estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

Allegato XVII
Mezzi di prova dei criteri di selezione
(allegato XII dir. 24)

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

- i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
 - ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
- b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
 - c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
 - d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
 - e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
 - f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
 - g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione

dei contratti;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

(4)

D.lgs 50/2016

Art. 105 (Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui e' obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, computando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

(5)

In base all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento per servizi e forniture è un funzionario dell'amministrazione aggiudicatrice, non necessariamente un dirigente, dipendente di ruolo ovvero, in mancanza di dipendenti di ruolo, dipendente in servizio.

Il responsabile del procedimento per servizi e forniture, a differenza del responsabile del procedimento per i lavori, deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato ma non deve essere necessariamente un tecnico.

Esso svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo diversa disposizione della stazione appaltante (e salvo limiti di valore dell'appalto che saranno stabiliti dai Decreti attuativi del D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida dell'ANAC).